



Università
degli Studi di
Messina



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato

E

CASA DI CURA CAPPELLANI GIOMI SPA, Settore di attività SANITA', con sede legale in ROMA, VIALE CARSO, 44 C.F./P.IVA 11060571004 email: lv.radicati@giomi.com tel: 090/3681203 PEC cappellanigiomispa@legalmail.it d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal DOTT. LUCA VALERIO RADICATI, nato a ROMA, il 10/11/1982

Premesso

-Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;

-il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai tirocini curricolari, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale;

Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008. Eroga in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Art. 6 (Durata e termini di recesso)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI
NOTORIETÀ SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
AZIENDA/ASSOCIAZIONE/ENTE PUBBLICO**

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto **LUCA VALERIO RADICATI**, nato a ROMA il 10/11/1982 C.F. RDCLVL82S10H501Z e residente ai fini della carica presso la sede legale ove appresso, in qualità di consigliere delegato della Casa di Cura Cappellani Giomi Spa con sede legale in ROMA , CAP 00195 Viale Carso,44 - C.F./P.IVA 11060571004,

consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

con riferimento alla richiesta di Convezione e alla luce del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge n° 196/1997 ed alle Linee Guida di cui all'Accordo Stato-Regione sancito in data 25/05/2017, recepito con Delibera n. 292 del 19/07/2017 e in ottemperanza alla successiva nota n. 34205 del 12/09/2017

DICHIARA

di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs.n.81/2008, ovvero, ove non vi fosse soggetta (ditta individuale), dovendo ospitare un tirocinante, si impegnerà a sottostare, comunque, a tutti i vincoli imposti dalla normativa;

a) di non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

b) di non avere fruito di cassa integrazione guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

c) di avere ad oggi n.3 unità lavorative a tempo determinato e n. 59 unità lavorative a tempo indeterminato e quindi di rispettare il limite numerico secondo le previsioni dell'art.68 della L. R. 9/2013;

d) di riconoscere un'indennità mensile lorda per la partecipazione al tirocinio corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo pari a euro///// (solo per i tirocini extracurricolari secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali del 25/05/2017 e dalle successive direttive applicative regionali);

e) di non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, il personale sospeso/licenziato, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione nonché concentrando la richiesta di l'attivazione del tirocinio in periodi di picco delle attività in specifici periodi dell'anno;

f) di non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

g) di non poter contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante;

DICHIARA ALTRESI'





PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



- 1. RADIATI
- 2. LUCA VALERIO
- 3. 10/11/82 ROMA (RM)
- 4a. 08/03/2017 4c. MRE-UCB
- 4b. 10/11/2027
- 5. UMW215071A
- 7.

Luca Valerio

9. AB

La presente licenza ha validità fino al 10/11/2027. Il titolare della licenza è tenuto a pagare le tasse dovute e a rinnovare la licenza prima della scadenza. In caso di perdita o furto della licenza, il titolare deve denunciare l'incidente alla polizia e al Comune di Roma.

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	12/03/07	10/11/27	
B1			
B	12/10/01	10/11/27	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

Le categorie di veicoli sono indicate nella colonna 9. Le date di scadenza sono indicate nelle colonne 10, 11 e 12.

12. RM57841518 01

AG 5584385